



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## **Comune di Udine**

**Servizio Opere Pubbliche**

### **DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

**Oggetto: PNRR M5C2 Investimento/Subinvestimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – OPERA 8076 “Nuova scuola per l’infanzia (materna e nido) in via Adige” CIG 9676758950. Presa d’atto subappalto per la realizzazione di massetti (Cat.OG1) all’impresa BOSCARDIN SISTEMI S.R.L. con sede in Torre di Mosto (VE).**

**N. det. 2025/5720/54**

**N. cron. 179 del [--DTTT\_X--]**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione dirigenziale con impegno di spesa n. cron. 1874 del 09.06.2023 è stato disposto di aggiudicare, a seguito di procedura aperta esperita, l'appalto integrato dell'intervento in oggetto all'impresa I.TEC. S.R.L. Costruzioni generali (P.I. 03893860282) con sede legale in Villa del Conte (PD) con l'incaricato R.T.P. da costituirsi tra la società di ingegneria Europrogetti S.R.L. (P.I. e C.F. 01651050302) corrente in Udine (UD) e l'arch. Laura Schneider (P.I. 02765900309) con studio in Tavagnacco (UD) per l'importo di € 3.050.080,21 (parte lavori) oltre oneri della sicurezza pari ad € 160.580,83, e quindi per un importo contrattuale netto di € 3.210.661,04 oltre IVA al 10%, a cui va aggiunto l'importo di € 210.310,17 (parte progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale) oltre oneri previdenziali Inarcassa al 4% e fiscali IVA al 22 %, da cui l'importo netto dell'appalto integrato pari a € 3.420.971,21;
- in data 26/07/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto con repertorio N. 1341;

DATO ATTO che l'impresa appaltatrice, con nota pervenuta in data 10/01/2025 con prot. n. 0003555/2025, ha presentato formale istanza di autorizzazione al subappalto per la realizzazione di massetti (cat. OG1) alla società BOSCARDIN SISTEMI SRL, con sede in via Piave 2 a Torre di Mosto (VE), P.IVA 03878470271, operatore economico in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 33.500,00 (di cui € 670,00 per oneri della sicurezza);

RICORDATO che l'appalto in oggetto è regolato dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 50/2016 in quanto vigenti al momento dello svolgimento della procedura di selezione;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016:

- il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare o concedere a cottimo le lavorazioni in argomento nella misura consentita dalla legge;
- il subappaltatore ha reso in atti la dichiarazione in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016 (Modello 2.1);
- l'importo delle singole opere da affidare in subappalto risulta inferiore ai limiti di legge ed è unitamente ai subappalti già autorizzati, inferiore alla quota massima subappaltabile;

ESAMINATA la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di seguito elencata:

- Mod. 1.1 - Istanza di subappalto;
- Mod. 2.1 - Allegato A: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice (oppure cottimista), relativa al possesso dei requisiti;
- Mod. 2.1 bis - Allegato A bis: Dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti in carica o cessati come indicati all'art. 80, co. 3, del d.lgs. 50/2016, relativamente al possesso dei requisiti (a cura del subappaltatore/cottimista);
- Mod. 3.1 - Dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta subappaltatrice, relativa alla regolarità della propria posizione contributiva, posizioni di iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile, e possesso di dipendenti;
- Mod. 5.1 – Dichiarazione di iscrizione alle Camera di Commercio;
- Mod. 7.1 - Tabella 1: per verifica prezzi applicati al subappaltatore
- Mod. 8.1 - Tabella 2: per verifica quota lavori subappaltati;
- Mod. 9.1 - Contratto di subappalto/cottimo sottoscritto dalle parti;
- Mod. 10.1 - Tracciabilità dei flussi finanziari della ditta subappaltatrice;
- Mod. 11.1 – Dichiarazione resa dalla ditta subappaltatrice (oppure cottimista), relativa alla composizione societaria ex d.P.C.M. 11.5.1991, n. 187;
- Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice firmato in originale e controfirmato dall'appaltatore;
- Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'appaltatore e del subappaltatore;
- Patente a Crediti

VISTA la clausola contrattuale che prevede la rinuncia, da parte del subappaltatore, al pagamento diretto delle proprie spettanze da parte della Stazione Appaltante (come da chiarimenti di cui al comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2020, pubblicato il 04/12/2020) e che pertanto si provvederà alla verifica dell'intervenuta quietanza delle relative fatture da parte dell'Appaltatore in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori;

RICORDATO CHE:

- il subappaltatore o cottimista, ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
- l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, deve trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano operativo di sicurezza;
- l'appaltatore e, per il suo tramite, l'impresa subappaltatrice, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, deve trasmettere all'Amministrazione copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
- l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. n. 62/2013;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi del comma 15 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- il subappaltatore è tenuto all'osservanza dei principi e agli obblighi specifici derivanti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il contraente principale è consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista, in relazione al rispetto della percentuale di assunzioni obbligatoria imposta dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (come convertito, con modifiche, dalla L. 108/2021) e partitamente declinata nella documentazione di gara nonché nelle "Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021. Al mancato adempimento dell'obbligo di assunzione in parola consegue, tra l'altro, l'applicazione delle penali, secondo le modalità ed i termini indicati Capitolato Speciale d'Appalto;

RICORDATO che l'art. 105 c 18 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta: [...]. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà;

VISTO l'esito positivo dei controlli di cui art. 80 del D. Lgs 50/2016 effettuati dal Servizio Amministrativo Appalti;

ATTESTATO CHE i suddetti controlli si sono conclusi dopo il termine previsto dal codice per

l'autorizzazione, e pertanto con il presente provvedimento di presa d'atto del formarsi dell'autorizzazione per silenzio assenso, si formalizza contestualmente che, in esito ai suddetti controlli, il subappalto risulta legittimo e conforme alla normativa sopra richiamata;

SENTITO il direttore dei lavori, dott. ing. arch. Enrico Beltrame;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta subappaltatrice, di cui al DURC on line Prot. INPS\_44076149;

PRESO ATTO che il subappalto è ammesso nei limiti di quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il rapporto dell'Ufficio "U.Org. Opere Strategiche" di data 14 gennaio 2025;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14, per quanto applicabile;
- il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., per quanto applicabile;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto comunale;

#### DISPONE

1. la presa d'atto, in esito al positivo riscontro dei controlli sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore, inerente l'intervenuta autorizzazione, per formazione del silenzio assenso ai sensi del comma 18, ultimo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, relativo al subappalto per la realizzazione di massetti (cat. OG1) alla società BOSCARDIN SISTEMI SRL, con sede in via Piave 2 a Torre di Mosto (VE), P.IVA 03878470271, per l'importo presunto di € 33.500,00 (di cui € 670,00 per oneri della sicurezza), come da istanza presentata dalla società I.TEC. S.R.L. Costruzioni generali (P.I. 03893860282) in qualità di appaltatrice dei lavori in oggetto;
2. di provvedere, tenuto conto che il subappaltatore ha rinunciato al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, alla verifica dell'intervenuta quietanza delle relative fatture da parte dell'Appaltatore in occasione di ogni stato di avanzamento lavori;
3. di dare atto che il subappaltatore è tenuto all'osservanza dei principi e agli obblighi specifici derivanti dal PNRR;
4. di dare atto che la ditta appaltatrice ed i subappaltatori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di subappalto e dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto di che trattasi;
5. di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori restano obbligati ad osservare le misure contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013. In particolare si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili - gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Udine" disponibile al seguente indirizzo: [https://www.comune.udine.it/media/files/030129/attachment/codice\\_comportamento\\_14NRi dQ.pdf](https://www.comune.udine.it/media/files/030129/attachment/codice_comportamento_14NRi dQ.pdf);

6. di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile sul sito web dell'amministrazione alla sezione "amministrazione – trasparente altri contenuti";
7. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza.

*Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.*

IL DIRIGENTE "ad interim" DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca